

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 45 del 07/11/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/11/2011 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla Residenza Municipale, li 8 novembre 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/11/2011 al 24/11/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DEL CONSIGLIERE ARDUINI:
PRONUNCIA DI DECADENZA (EX ART. 69, COMMA 5, T.U. N. 267/2000)

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	GENNARI SILVIA	P
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO		LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO

Sono nominati scrutatori: DEL PRETE ENRICO, DEL CORSO PIERANGELO

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In seduta segreta
Il pubblico viene fatto uscire dall'aula

Vista l'allegata proposta di delibera n. 49 (referente il Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno) predisposta in data 07/11/2011 dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/11/2011 dalla Dirigente Responsabile della Segreteria Generale dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 07/11/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Escono dall'aula i Consiglieri Del Corso, Lorenzi, Cecchini e Gennari. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 12.

In sostituzione del Consigliere Del Corso come scrutatore viene nominato il Consigliere Casanti;

Relaziona il Presidente del Consiglio, come da documentazione depositata agli atti;

La registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

Si procede con la votazione segreta: gli scrutatori constatano voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2;

Conseguentemente con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 49

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 11, n. 1 astenuto (la Consigliera Sabattini);

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 07/11/2011

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che nella seduta tenutasi in data 14.07.2011 il Consiglio comunale deliberava di porre all'Ordine del giorno del successivo Consiglio la decisione in ordine alla questione di incompatibilità del Consigliere Arduini Alessandro, sollevata dal Consigliere Giuseppe Lattanzio con Nota (prot. R/1/2011) trasmessa al Sindaco in data 24.06.2011;
- che con Nota trasmessa al Sindaco in data 02.08.2011 (prot. 22409) il Consigliere Giuseppe Lattanzio presentava una nuova istanza con cui chiedeva di inserire nell'Ordine del giorno del successivo Consiglio la questione di incompatibilità del sig. Arduini Alessandro con la carica di Consigliere comunale;
- che con nota prot. n. 22995/2011 del 10.08.2011 il Sindaco chiedeva all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura comunale di fornire una sintetica relazione illustrativa dei principi in materia di incompatibilità con specifico riferimento alle questioni sollevate nell'esposto presentato dal Consigliere Giuseppe Lattanzio;
- che in data 16.08.2011 (prot. n. 23279) perveniva al Sindaco, da parte dello stesso Consigliere Giuseppe Lattanzio, un'ulteriore informativa in merito alla questione della presunta incompatibilità in capo al Consigliere Arduini Alessandro;
- che con nota prot. n. 14027/2011 del 25.08.2011 il Sindaco chiedeva all'Avvocato coordinatore un'ulteriore relazione in merito ai principi in materia di incompatibilità con specifico riferimento alla posizione del medesimo consigliere;

Viste le note a firma dell'Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura prot. n. 023678 del 22.08.2011 e prot. n. 24040 del 25.08.2011, contenenti le relazioni richieste dal Sindaco;

Vista la Delibera C.C. n. 24 del 06.09.2011 con cui il Consiglio Comunale ha deliberato *“Di contestare formalmente al Sig. Arduini Alessandro la situazione di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, D.Lgs. n. 267/2000”* sulla base della circostanza che *“con atto a rogito Notaio Dott. Roberto Rizzo rep. n. 28.869 – racc. n.*

8099 del 06.05.2011 il sig. Arduini Alessandro, in qualità di trustee del <Trust Ambras>, unitamente ai c.d. <guardiani> dello stesso Trust, ha stipulato con il Comune una convenzione <per l'incremento di unità immobiliari da destinare alla locazione a canone calmierato ai sensi dell'art. 55, comma quindicesimo, della L.R. 6/2009>, relativamente all'edificio ad uso residenziale sito in Comune di Cattolica, Via Nazario Sauro n. 60, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, mappale 1785 (ex 4209), subalterni 4, 5 e 6, interessato da lavori di demolizione e ricostruzione e di ampliamento assentiti a mezzo D.I.A. presentata in data 14.07.2010”;

Considerato che la suddetta Deliberazione di Consiglio comunale è stata notificata al Consigliere Arduini Alessandro in data 13.09.2011, con previsione del termine di dieci giorni per la produzione di osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità;

Viste le osservazioni presentate dal Consigliere Arduini Alessandro in data 14.09.2011 (prot. 025578);

Vista la Deliberazione n. 31 del 26.09.2011 con cui il Consiglio comunale ha definitivamente dichiarato la sussistenza della causa di incompatibilità del Sig. Arduini Alessandro ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del D.Lgs. 267/2000, contestualmente informandolo che in caso di mancata eliminazione della causa di incompatibilità entro 10 giorni dalla notifica della Delibera, il Consiglio avrebbe provveduto a dichiararlo decaduto dalla carica ai sensi dell'art. 69, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la suddetta Deliberazione C.C. è stata notificata al Consigliere Arduini Alessandro in data 28.09.2011;

Vista la missiva a firma congiunta dell'Avv. Alessandro Mantero e del Consigliere Alessandro Arduini pervenuta via mail in data 07.10.2011 (prot. n. 28022 e n. 28024);

Visto quanto disposto dal primo comma dell'art. 63 del D.Lgs. 267/2000: “*Non può ricoprire la carica di [...] consigliere comunale [...]: n. 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune [...].*”;

Considerato che la norma suddetta prevede una c.d. “incompatibilità da conflitto di interessi”, volta ad impedire lo svolgimento della carica pubblica da parte di soggetti portatori di interessi potenzialmente confliggenti con quelli del Comune o che si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità;

Considerato che con atto a rogito Notaio Dott. Roberto Rizzo rep. n. 28.869 – racc. n. 8099 del 06.05.2011 il sig. Arduini Alessandro, in qualità di trustee del “Trust Ambras”, unitamente ai c.d. “guardiani” dello stesso Trust, ha stipulato con il Comune di Cattolica una convenzione “per l'incremento di unità immobiliari da destinare alla locazione a canone calmierato ai sensi dell'art. 55, comma quindicesimo, della L.R. 6/2009”, relativamente all'edificio ad uso residenziale sito in Comune di Cattolica, Via Nazario Sauro n. 60, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, mappale 1785 (ex 4209), subalterni 4, 5 e 6, interessato da lavori di demolizione e ricostruzione e

di ampliamento assentiti a mezzo D.I.A. presentata in data 14.07.2010;

Visto l'art. 2 della Convenzione con il quale il sottoscrittore *“si obbliga, per sé e gli aventi causa, a destinare le unità immobiliare aggiuntive per almeno 10 (dieci) anni (decorrenti dal rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità) alla locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato, secondo un canone non superiore a quanto stabilito al successivo art. 7”*;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni contenute nella relazione dell'Ufficio di Avvocatura prot. n. 240040 del 25.08.2011 (qui integralmente richiamata), sussistere la causa di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2 del Tuel, in quanto la convenzione è da intendersi come costitutiva di obblighi relativi a prestazioni di un “servizio” da rendersi nell'interesse del Comune;

Considerato, in particolare, che l'obbligo convenzionale suddetto è volto ad agevolare la provvista e la messa a disposizione di alloggi per i cittadini non abbienti ed è pertanto una misura preordinata e funzionale allo svolgimento del servizio pubblico di “edilizia residenziale pubblica e sociale”;

Considerato che, per costante giurisprudenza, ai fini della incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 assume rilievo *“qualsiasi tipo di servizio svolto nell'interesse del comune”* e quindi *“tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie”* (Cass. sez. I 16.01.2004, n. 550);

Considerato, inoltre, che *“<< la disposizione in esame (“colui che ha parte in servizi nell'interesse del comune”) si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi - eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici - ad un “servizio pubblico”, così inteso, come portatore di un proprio specifico e “particolare” interesse contrapposto a quello “generale” dell'ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l'esercizio “imparziale” della carica elettiva.>>* (Cass. sez. I 16.01.2004, n. 550);

Ritenuto che a non diverse conclusioni si giunge richiamando la norma prevista dall'art. 78, comma 2, D.Lgs. 267/2000 (che prevede l'obbligo di astensione degli amministratori locali), in quanto tale norma riguarda situazioni di conflitto di interessi che si verificano nel corso dello svolgimento della carica elettiva, mentre nel caso di specie si tratta di situazione già esistente al momento dell'elezione;

Visto ed esaminato il Parere del Ministero dell'Interno, pervenuto via fax, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, in data 02.11.2011 (Prot. n. 030354 del 02.11.2011);

Ritenuto che il suddetto parere non tiene conto che il cons. Alessandro Arduini, nella convenzione sottoscritta con il Comune di Cattolica (Rep. n. 28.869 – racc. n. 8099 del 06.05.2011) , riveste la duplice posizione giuridica di trust ma anche di colui che, in qualità di originario proprietario delle unità immobiliari, di cui alla menzionata convenzione, ha costituito il trust medesimo. Pertanto, può definirsi parte sia formale che sostanziale del rapporto contrattuale, di cui, certamente, ha la gestione e

l'amministrazione;

Ritenuto, inoltre, che la stessa giurisprudenza menzionata nel citato parere (Cass.sez. I 16.01.2004 n. 550), fra l'altro la medesima che ha supportato le considerazioni contenute nella relazione dell'Ufficio di Avvocatura del 25.08.2011, conferma che ai fini dell'incompatibilità ex art. 63 co.1 D.Lgs 267/00 e ss mm. assume rilievo qualsiasi tipo di servizio svolto nell'interesse del comune e che l'espressione "colui che ha parte in servizi nell'interesse del comune" si riferisce al soggetto che partecipi, eventualmente insieme con altri soggetti, ad un servizio pubblico, come portatore di un proprio specifico e particolare interesse contrapposto a quello dell'ente locale e, quindi, potenzialmente configgente con l'esercizio imparziale della carica elettiva;

Considerato che il Consigliere Arduini Alessandro, a seguito della notifica della Delibera C.C. n. 31 del 26.09.2011, non ha rinunciato alla Convenzione, né ha proposto all'Amministrazione Comunale la risoluzione consensuale della stessa che potesse dare luogo alla rimozione della causa di incompatibilità alla carica;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto, in particolare, l'art. 69 del TUEL, secondo cui "*1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.*";

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) di dichiarare decaduto il sig. Arduini Alessandro dalla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 69, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, per tutti i motivi indicati in narrativa e negli atti ivi richiamati;
- 2) di stabilire che la presente Deliberazione sarà depositata nella segreteria del Consiglio il giorno successivo alla sua adozione e trasmessa al Messo Comunale per la notifica al Consigliere decaduto dalla carica Arduini Alessandro entro 5 giorni dal suo deposito;
- 3) di informare il Consigliere decaduto dalla carica che contro la presente deliberazione

è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio, così come previsto dall'art. 69, comma 6, del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisati motivi d'urgenza,

Con separata votazione:

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 .